



**Azienda di Servizi alla Persona
GOLGI - REDAELLI**

Sede legale e amministrativa: Via B. D'Alviano n. 78, 20146 Milano
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO CON PREVALENTE RIFERIMENTO A
SERVIZI INFERMIERISTICI/ASSISTENZIALI
(CIG: 79934378E1)
DURATA: 24 MESI (RIPETIBILI FINO A MASSIMO 24 MESI)**

Codice Procedura: AGRPA###0004

Area Appalti, Monitoraggio e Verifica (tel. 02/72518328)

Responsabile del Procedimento:

dott.ssa Cristina CALLERIO (int. 215)

Pratica trattata da:

Sig. Claudio CARELLI (int. 266)

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL’ APPALTO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA.....	3
ART. 3 – VALORE DELL’ APPALTO E CORRISPETTIVO	3
ART. 4 – PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI	4
ART. 5 – SPESE.....	5
TITOLO II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 6 - GENERALITA’	6
ART. 7 – QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	6
ART. 8 - RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE.....	6
ART. 9 - REFERENTI.....	7
ART. 10 – PERSONALE	7
ART. 11 – FORMAZIONE.....	9
ART. 12 – SOSTITUZIONI E NUOVI INSERIMENTI – TURN OVER	9
ART. 13 - SCIOPERI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	9
TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	10
ART. 14 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	10
ART. 15 - ASSICURAZIONI	11
ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D’URGENZA	11
ART. 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – MISURE PER LA STABILITA’ OCCUPAZIONALE (clausola sociale).....	11
ART. 19 - MODIFICAZIONI DELL’ ASSETTO SOCIETARIO.....	12
ART. 20 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEL LAVORO E PER L’EMERSIONE DEL LAVORO NERO.....	12
TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITA’	13
ART. 21 – CONTROLLI	13
ART. 22 – PENALI.....	13
TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 23 - RECESSO.....	14
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 25 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO	15
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	15
ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 29 - FORO COMPETENTE	15
ART. 30 - NORME DI RINVIO	16
APPENDICE 1) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL’ APPALTATORE (fatte salve tutte le prescrizioni di capitolato).....	16
APPENDICE 2) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI, FACOLTA’ E VERIFICHE IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE (fatte salve tutte le prescrizioni di capitolato).....	17
ALLEGATO - SCHEDE COSTO DEL LAVORO.....	17

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto l'individuazione di Agenzia autorizzata cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Sanità Pubblica indicate al successivo art. 10, da impiegare per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell'ASP Golgi-Redaelli con prevalente riferimento ai servizi infermieristici/assistenziali.

Sede di lavoro interessata è l'Istituto Geriatrico "C. Golgi" sito in Abbiategrasso (MI).

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall'Azienda, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse, sotto la direzione e il controllo della stessa.

L'appalto è regolato dalle norme e condizioni contemplate dal presente Capitolato Speciale e relativi allegati ed appendici.

L'aggiudicataria è tenuta al rispetto delle previsioni in materia di quinto d'obbligo.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Il contratto ha la durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione.

Qualora le verifiche periodiche sulla qualità del servizio reso diano esito positivo, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del rapporto contrattuale – che il contraente si impegna ad accettare – alle medesime condizioni e prezzi di gara, fino a mesi 24 (ventiquattro) massimo.

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria – ove richiesto dall'Azienda – è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo fino a mesi 6 (sei) e comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara e all'affidamento a nuovo fornitore.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di assicurare il servizio nei termini previsti dall'offerta, si procede scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniscono il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d'offerta, fatta salva la risoluzione, anche parziale, del contratto in danno dell'aggiudicatario e con eventuali oneri aggiuntivi posti a carico totale dello stesso.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

Per il valore stimato dell'appalto si rimanda al disciplinare di gara.

Il costo per il personale somministrato è comprensivo di maggiorazione per prestazioni lavorative in giornate festive, e per produttività, su cui non è dovuto l'aggio di agenzia.

Gli importi a base dell'appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti nell'istituto di destinazione e non costituiscono la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.A.C., cauzioni, ecc.).

L'importo indicato dall'Azienda non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il committente, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli ordini di somministrazione.

La percentuale di profitto offerta dall'appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinata da parte del medesimo e in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Il corrispettivo di agenzia si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed eventuali rinnovi e proroghe, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché imprevedibile, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, ad eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento.

All'Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate. L'Azienda corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato come da allegato al presente capitolato (costo che sarà rideterminato in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento economico) unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di gara, sulla quale andrà calcolata l'IVA.

Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo ASPI.

Il costo dell'ora ordinaria o maggiorata è riepilogato negli importi invariabili, come da dettaglio voci esplicitato per ciascun singolo profilo nelle schede allegate, importo che potrà essere aggiornato qualora intervengano variazioni contrattuali a livello nazionale.

Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.

Per le ore straordinarie, qualora richieste ed autorizzate dall'Azienda, saranno applicate le maggiorazioni tariffarie orarie nella misura pari a quella stabilita dal CCNL di riferimento e verrà applicato sempre l'aggio offerto in sede di gara. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'appaltatore, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base, integrato dall'aggio di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Sanità Pubblica a titolo di salario accessorio, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

- Ricerca e selezione del personale;
- Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
- Quota assicurativa INAIL;
- Sostituzione del personale;
- Festività;
- Festività infrasettimanali;
- Attività di formazione;
- Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
- Ferie, congedi e permessi;
- Buoni pasto (eventuali);
- Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione e successivi nel corso dell'attività lavorativa;
- Controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno;
- Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
- Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
- Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale)

Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato. L'Azienda deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

L'Azienda trasmetterà all'Agenzia, entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati. Il dettaglio degli oneri retributivi e degli aspetti fiscali sono riportati analiticamente nelle allegate schede costi personale per ciascun profilo.

Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dall'aggio di Agenzia.

ART. 4 – PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Prezzi

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto, fatte salve le previsioni seguenti, e sono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Qualora subentri, nel corso della prestazione, l'attivazione di una Convenzione per l'acquisto centralizzato del servizio affidato o vengano pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - o dalla Centrale regionale o da altra Centrale di committenza, prezzi di riferimento più favorevoli, rispetto a quelli al momento

praticati, con differenze indicativamente superiori al 20%, l'Azienda affidante propone alla Ditta affidataria la rinegoziazione del contratto, al fine dell'adeguamento degli stessi, invariate le condizioni tecniche e la durata del medesimo.

Nel caso in cui la Ditta affidataria si rifiuti di adeguare i prezzi, l'Azienda affidante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico e ciò in deroga all'art. 1671 del codice civile, anche in analogia alle vigenti previsioni normative in materia di acquisti pubblici.

Fatturazione, pagamenti

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate ed il rispettivo aggio, che saranno fatturati mensilmente all'Azienda. La fatturazione, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

Alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:

- per ogni singolo prestatore, con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale, il riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di impresa ed inoltre l'indicazione delle eventuali ore straordinarie solo se preventivamente autorizzate e documentate, delle assenze e del relativo titolo giuridico;
- attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospeso.

In tal caso, l'Azienda provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando al somministratore gli elementi mancanti, incompleti o non chiari. I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.

Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dei contributi previdenziali, fiscali assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

E' fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell'Azienda di trattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti della ditta.

In caso di aggiudicazione della fornitura ad un Raggruppamenti di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I dovranno essere consegnate a cura della società mandataria.

Qualora al momento delle liquidazioni l'Azienda dovesse risultare creditrice, per penali, per un importo superiore al saldo stesso, resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell'importo relativo al mese successivo.

Inoltre, ove tale credito da parte dell'Azienda non fosse recuperabile nel modo descritto, la ditta, adeguatamente preavvertita, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza l'Azienda opererà il recupero sulla cauzione definitiva.

Le fatture elettroniche devono essere intestate all'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi - Redaelli" - Via B. d'Alviano n. 78 - 20146 MILANO - Partita I.V.A. n. 04737420150 e recare il codice identificativo di gara (.....) e il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica **UF8JFG**.

La liquidazione delle fatture avviene nel termine di 60 gg. data fattura fine mese, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta in sede di offerta.

Si rammenta che ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale tributaria la Pubblica Amministrazione effettua il pagamento versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario; pertanto le fatture devono riportare la dicitura-tipo "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

Le parti stabiliscono, in deroga convenzionale all'interesse legale di mora di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che la misura di tale interesse è pari al 50% del saggio di interesse di mora vigente nel periodo di riferimento del contratto di servizio.

ART. 5 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonchè conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della Committente (ad esempio IVA).

TITOLO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - GENERALITA'

Il servizio in parola comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato e la relativa gestione amministrativa.

I lavoratori da somministrare saranno individuati in base alle effettive esigenze dell'ASP, che non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro. Il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire variazioni e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico dell'Azienda e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

Al personale somministrato si applicheranno il Codice di comportamento aziendale, nonché i Regolamenti del personale ASP, per quanto compatibili con l'istituto della somministrazione.

Nell'esecuzione del contratto la ditta si riferirà esclusivamente alla Area responsabile per le risorse umane (il cui dirigente è il Direttore dell'esecuzione del contratto) per ciò che riguarda l'espletamento del servizio.

ART. 7 – QUALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle sotto riportate modalità:

- L'Agenzia, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole richieste di prestazioni di lavoro in somministrazione avanzate per iscritto dall'Azienda, relativamente alle diverse figure professionali

- Le prestazioni si svolgeranno con le modalità che verranno esplicitate all'interno della richiesta, posto che l'ASP gestisce servizi che prevedono differenti articolazioni orarie, anche con prestazioni per 7 giorni la settimana; le eventuali turnazioni saranno definite dal responsabile dell'Unità Operativa richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l'orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Sanità Pubblica (ovvero 36 ore settimanali). L'Asp Golgi-Redaelli, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di eventuale lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo

- L'Agenzia dovrà presentare almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa, che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte dell'Azienda; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità l'Azienda si riserva comunque un periodo di prova di 15 giorni, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore

- Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l'attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l'Azienda e l'Agenzia

- L'Azienda corrisponderà all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.

ART. 8 - RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione da parte dell'Azienda dovrà essere corredata da una scheda con le seguenti informazioni minime:

- numero dei lavoratori da somministrare
- profilo professionale richiesto e corrispondente categoria di inquadramento
- requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza
- tipologia di attività da svolgere
- orario di lavoro
- tempo pieno/tempo parziale
- attività comportante turni
- decorrenza e durata della prestazione lavorativa richiesta (*)
- indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate.

(*) *Le singole somministrazioni di lavoro non potranno avere durata inferiore al mese; l'ultima richiesta di somministrazione da parte dell'Azienda dovrà intervenire in tempo utile per consentire la coincidenza del termine della prestazione con la data di scadenza dell'appalto. Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite*

dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze dell'Azienda.

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall'Agenzia ed eventualmente anticipate tramite telefono con riserva di formalizzazione entro il successivo giorno lavorativo.

Il somministratore dovrà dare esecuzione alla richiesta **entro due giorni lavorativi** dal momento di inoltro della medesima. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali.

Il somministratore si obbliga a comunicare per iscritto al prestatore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero prima dell'assegnazione all'Azienda, le informazioni di cui sopra.

Le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse all'Azienda.

Il somministratore ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché, copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori adottata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per tutti gli altri adempimenti si rimanda agli obblighi per le società di somministrazione lavoro a tempo determinato indicati nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276.

I rapporti di somministrazione e lavoro tra l'ASP Golgi-Redaelli e il somministratore sono disciplinati dal presente capitolato e non potranno recare clausole ulteriori o non conformi ai contenuti del medesimo, se non in quanto appositamente e specificamente richiamati dalla normativa di riferimento.

ART. 9 - REFERENTI

L'aggiudicatario è tenuto a:

- individuare un referente per la gestione dei rapporti con l'Azienda, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;
- assicurare la reperibilità telefonica di uno o più referenti operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00 fornendone i recapiti ed indicando le modalità di contatto;
- attivare un numero di emergenza per la gestione delle urgenze, al di fuori degli orari di cui al punto precedente e durante i giorni prefestivi e festivi, al fine di gestire tempestivamente situazioni critiche.

ART. 10 – PERSONALE

Profili professionali e fabbisogni

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, sono i seguenti:

- categoria D, posizione economica D1: Infermiere professionale – max 6 unità
- categoria BS, posizione economica BS1: Operatore Socio Sanitario – max 30 unità

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze dell'Azienda. Nell'eventualità, sarà cura dell'Azienda fornire all'Agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

Requisiti del personale

Per lo svolgimento del servizio affidato l'appaltatore si avvale di personale:

- in possesso di tutti i requisiti professionali previsti per ciascuna qualifica
- in possesso di iscrizione a Collegi e/o Ordini professionali di riferimento, ove presenti/necessario
- in possesso di giudizio di idoneità specifica alla mansione di riferimento rilasciato dal medico competente dell'aggiudicatario
- sottoposto alle vaccinazioni ed accertamenti opportuni in relazione alle attività svolte ed ai luoghi di lavoro oggetto di appalto (compresa TBC)
- in possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di comprensione e professionalità nell'attività richiesta
- in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità qualora cittadini extracomunitari
- in possesso delle competenze per utilizzare i sistemi informatici in uso nelle unità di servizio.

Comportamento del personale:

Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

Il lavoratore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'ASP e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato. In particolare, oltre allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla mansione, dovrà:

- presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico
- indossare il tesserino di riconoscimento in modo ben visibile durante tutto il tempo di lavoro, conservarlo con la massima cura e riconsegnarlo al termine del periodo di somministrazione
- utilizzare i sistemi di rilevazione elettronica delle presenze messi a disposizione dall'Azienda
- svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzata dal responsabile dell'Unità Operativa
- rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli assistiti, dei famigliari e dell'altro personale
- prendere ordini solo dal proprio Coordinatore e non da soggetti estranei all'espletamento del servizio
- non intrattenersi con ospiti, parenti o dipendenti dell'Azienda, se non per motivi di servizio
- attenersi alle regole comportamentali di carattere generale vigenti in Azienda
- non creare intralci all'attività del personale dipendente dell'Azienda o di ditte affidatarie
- non lasciare macchinari, attrezzature e materiali che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da utenti e pazienti o soggetti terzi
- provvedere con diligenza all'esecuzione dei compiti assegnati e alla cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza
- dare comunicazione immediata di eventuali guasti o rotture di attrezzature da lavoro riscontrati nel corso del servizio
- segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione delle prestazioni
- essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza; in particolare, astenersi dal manomettere o asportare qualsiasi bene di proprietà degli ospiti, dei care givers e dell'Azienda, nonché dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti, mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui si venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti
- astenersi dal fumare, mangiare, assumere bevande e utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività lavorativa
- consegnare immediatamente le cose rinvenute, qualunque ne sia il valore o lo stato
- rifiutare qualsiasi compenso o regalia
- astenersi dal fornire, a terzi non specificamente autorizzati dall'assistito o da chi ne ha facoltà, notizie personali o sullo stato di salute dei degenti
- lasciare immediatamente i locali dell'Azienda al termine del servizio.

Obblighi dell'aggiudicatario

L'Agenzia ha l'obbligo di:

- effettuare sul personale prescelto, prima dell'inserimento nelle strutture dell'ASP, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni;
- assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi delle vigenti norme in materia;
- dotare il personale di firma elettronica certa, ove richiesto;
- rispettare gli obblighi normativi e di cui agli articoli del presente capitolato in materia di trattamento dei lavoratori e sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
- formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso l'ASP Golgi-Redaelli;
- rispettare le indicazioni normative in materia di responsabilità penali e civili dell'esercente le professioni sanitarie ex L. 24/2017 ed i conseguenti obblighi di assicurazione (quando dovuti);
- esercitare eventuali azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato e informare tempestivamente l'ASP dell'esito della procedura.

Adempimenti e facoltà dell'Azienda

L'Azienda provvede a:

- adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
- fornire a ciascun lavoratore un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed il ruolo assegnato all'interno dell'Azienda
- riconoscere la fruizione del servizio mensa ai lavoratori inseriti con contratto di somministrazione a tempo pieno, alle medesime condizioni in uso per i dipendenti dell'Azienda. Il costo del pasto, per la quota a carico del lavoratore, sarà oggetto di comunicazione mensile, per il successivo addebito al lavoratore
- comunicare per iscritto tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare
- osservare nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione dell'accertamento di idoneità in ingresso e di quelli formativi che restano in capo all'Agenzia
- versare direttamente in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito

L'Azienda si riserva di richiedere all'appaltatore la sostituzione di lavoratori il cui comportamento, in base a circostanze oggettivamente provate e formalmente rilevate dai superiori gerarchici, abbia dato luogo a reclami giustificati, problematiche diverse e/o non abbia dato sufficiente garanzia di professionalità, come pure di lavoratori cui vengano meno i requisiti professionali richiesti.

ART. 11 – FORMAZIONE

Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere ed ai relativi rischi, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture di ASP Golgi-Redaelli. **In merito all'aggiornamento formativo del personale infermieristico somministrato**, l'Agenzia si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), **pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta.**

Copia della documentazione probatoria dell'attività formativa dovrà essere resa immediatamente disponibile a richiesta.

ART. 12 – SOSTITUZIONI E NUOVI INSERIMENTI – TURN OVER

L'Agenzia deve provvedere entro e non oltre 48 ore alla sostituzione del personale turnista che si assenti in modo non programmato ed osservare la medesima tempistica per la sostituzione del personale che si assenti per infortunio / malattia / dimissioni / non superamento del periodo di prova, previa autorizzazione aziendale. Rispetto al personale non turnista, la sostituzione potrà essere attivata solo su richiesta espressa dell'Azienda, che in ogni caso corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente prestate.

Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio dovranno essere comunicate tempestivamente dall'Agenzia all'ASP, e formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione. In ogni caso l'Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare all'Azienda una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.

Nell'ottica della continuità della relazione con gli ospiti, in considerazione della fragilità dei medesimi, l'appaltatore avrà cura di porre in essere azioni volte alla limitazione del turn-over atte a ridurre al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorire una migliore conoscenza delle esigenze e specificità dell'utenza di riferimento.

Nel caso di inserimento di nuovo personale l'appaltatore garantisce un periodo di affiancamento minimo di cinque giorni senza oneri per l'Azienda, al fine di consentire al lavoratore di familiarizzare con l'ambiente di lavoro, le procedure in uso e i degenti.

ART. 13 - SCIOPERI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n° 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, e a garantire i servizi nelle forme dalla stessa previste, dando preventiva e tempestiva comunicazione dello sciopero alla Direzione dell'esecuzione del contratto. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C.

TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 14 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, garanzia definitiva per il perfezionamento delle relative procedure, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo offerto, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% per cento.

La mancata costituzione della cauzione é considerata come rinuncia all'esecuzione del servizio e determina la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione va costituita, a scelta dell'aggiudicatario, mediante una delle modalità seguenti:

- in assegni circolari a beneficio della Stazione Appaltante o attraverso bonifico bancario, con versamento sul conto corrente della Banca Popolare di Sondrio – cod. IBAN IT46Q0569601600000015010X08. La causale del versamento deve riportare l'indicazione "garanzia definitiva" – CIG: A comprova dell'avvenuto pagamento, l'aggiudicatario deve allegare la ricevuta in originale del versamento;
- in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Azienda affidante, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 9023, Via Bartolomeo D'Alviano,78 - 20146 Milano;
- attraverso fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia – se costituita mediante fideiussione - deve prevedere espressamente:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del codice civile;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) intestazione corretta dell'obbligato singolo o cointestazione dei coobbligati in caso di raggruppamento;
- e) dicitura completa del beneficiario ossia Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli";
- f) firma dell'obbligato / dei coobbligati e del funzionario incaricato su ciascuna pagina, oltre ad un timbro di congiunzione fra le singole pagine.

La fideiussione assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve inoltre contenere l'autentica notarile della firma dell'agente assicurativo o intermediario finanziario rilascianti.

Alla garanzia di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.

Si precisa che l'Azienda, qualora constatato inadempimento agli obblighi assunti, ha la facoltà di:

- escutere la fideiussione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni;
- ritenere, previa opportuna diffida e remissione in termini, come non avvenuto l'affidamento, riservandosi eventuali azioni a risarcimento dei danni subiti.

Il deposito cauzionale definitivo deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e viene svincolata per iscritto a seguito dell'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, dopo la liquidazione dell'ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La garanzia costituisce assicurazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Azienda affidante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatti imputabili alla Ditta affidataria e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione del servizio affidato.

Resta salvo il diritto dell'Azienda affidante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la garanzia risultasse incapiante.

La Ditta affidataria può essere obbligata a reintegrare la garanzia su cui l'Azienda affidante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione viene incamerata in caso di risoluzione del contratto.

ART. 15 - ASSICURAZIONI

L'appaltatore si assume ogni responsabilità civile derivante dall'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato.

A tale scopo deve stipulare, ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante, una polizza RC verso terzi nella quale vi sia l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda. Il predetto contratto assicurativo deve essere presentato al momento della stipula del contratto.

Nel novero dei terzi debbono essere compresi l'A.S.P. GOLGI – REDAELLI, i dipendenti in servizio presso l'Istituto, e gli operatori di altri fornitori.

Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere regolarmente assicurato, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, a cura dell'appaltatore, che si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, assumendo a tal proposito ogni e qualsivoglia responsabilità di ordine civile e penale e esonerando totalmente ed espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o incidenti, anche in itinere, che possono verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, anche in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'importo massimale della polizza non può essere inferiore a € 3.000.000,00/anno assicurativo per RCT (Responsabilità civile verso terzi) e € 1.000.000,00/anno assicurativo per RCO (Responsabilità civile verso i prestatori d'opera).

ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D'URGENZA

Il contratto viene stipulato in modi e tempi conformi alla normativa vigente. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria è invitata a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione della gara, quanto segue:

- la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste all'art. dedicato;
- la polizza assicurativa, di cui al precedente articolo.

Ove nel termine previsto la ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, la Stazione appaltante, previa diffida e eventuale remissione in termini, ha la facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, di incamerare la cauzione provvisoria e di procedere all'affidamento della gara al secondo classificato.

La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali mediante apposita comunicazione scritta, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

ART. 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è concesso solo se richiesto in sede di presentazione dell'offerta, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e relative deroghe di legge.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, o di parte dello stesso, senza il preventivo consenso dell'Azienda.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Stazione Appaltante a risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 25 - lett. b), senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – MISURE PER LA STABILITA' OCCUPAZIONALE (clausola sociale)

Trattamento dei lavoratori

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Sanità Pubblica per la categoria di riferimento a seconda dell'inquadramento attribuito.

Ai lavoratori spetterà inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, l'indennità di turno nella misura prevista dal CCNL comparto Sanità Pubblica, sulla base del turno effettuato.

La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.

La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL contenuta nelle schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili.

L'Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga pertanto alle seguenti prestazioni minime:

- a) pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
- c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Sanità Pubblica per la categoria professionale corrispondente;
- d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile.

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative e dalle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, eventuali proroghe comprese. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'Azienda appaltante non può accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori, ed ha l'onere di esibire, su richiesta dell'Azienda, la documentazione che attesti e comprovi il rispetto delle suddette norme (modelli INPS, buste paga, assicurazione INAIL, ecc..).

Qualora il contraente non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Azienda ne chiede la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto, con affidamento del servizio al concorrente successivo nella graduatoria di gara, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

Alla parte inadempiente verranno addebitate i maggiori costi e le spese sostenute.

Misure per la stabilità occupazionale (clausola sociale)

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

ART. 19 - MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale sopravvenuta modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione).

ART. 20 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEL LAVORO E PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NERO

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

- a) L'Azienda appaltante rende edotto l'appaltatore dei rischi lavorativi aziendali relativi all'attività appaltata e delle misure di prevenzione adottate. Allo scopo il documento di valutazione dei rischi, le norme di comportamento, le procedure di sicurezza ed il Piano di Gestione Emergenza sono scaricabili dall'apposita sezione del sito www.golgiredaelli.it, oppure disponibili presso la Direzione di ogni Istituto ed il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda.
- b) Il Datore di lavoro si impegna ad aggiornare tempestivamente l'appaltatore di eventuali variazioni del rischio lavorativo che dovessero insorgere in costanza di rapporto contrattuale.
- c) Datore di lavoro e appaltatore si comunicano reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, e prevedono momenti informativi periodici sulla situazione
- d) L'appaltatore si impegna a cooperare con il committente, garantendo:
 - la nomina del proprio referente per la sicurezza per l'appalto specifico;

- l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro del committente: all'uopo, metterà a disposizione di quest'ultimo le opportune certificazioni;
 - la circolazione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dal committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
 - la partecipazione agli incontri congiunti eventualmente concordati;
- e) L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa dei lavoratori somministrati avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi.
- f) L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

Il committente si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

Le parti si intendono esonerate dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso a proprio dipendente per inosservanza della controparte degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITÀ

ART. 21 – CONTROLLI

L'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell'appaltatore derivanti dall'intero Capitolato speciale.

Le attività di verifica verranno condotte - per quanto di rispettiva competenza e secondo le modalità in uso presso questa Stazione appaltante - dalla Direzione di Istituto/Direttore dell'esecuzione, per il tramite dei propri uffici, nonché dei responsabili di altre strutture coinvolte per competenza.

Ove i controlli evidenziassero inadempienze da parte dell'appaltatore a fronte dell'istruttoria posta in essere dai diversi livelli di verifica, si darà luogo alle previsioni di cui agli articoli successivi.

ART. 22 – PENALI

Fatto salvo quanto già eventualmente previsto nei singoli articoli di riferimento in ordine alle sanzioni legate alle diverse fattispecie di inadempimento, ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno contestate alla ditta inadempiente secondo le procedure in uso in Azienda, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'appaltatore o di non accoglimento delle stesse la Stazione Appaltante si riserva di applicare (fatto salvo il maggior danno) secondo un principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, una decurtazione, a titolo di penale, quali:

- ritardo nell'avvio dei lavoratori o ritardi nelle sostituzioni degli stessi:
 - * per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
 - *per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
 - *per ritardi superiori a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità da parte dell'Azienda di reperire diversamente gli operatori necessari, con addebito dei costi del servizio all'Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui l'Azienda, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.
- mancato rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei lavoratori: fino a € 3.000,00 per singola contestazione;
- mancato rispetto degli obblighi in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori: fino a € 1.000,00 per singola contestazione;
- utilizzo di personale privo delle qualifiche/dei requisiti: fino a € 3.000,00 per singola contestazione; la reiterata fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno;
- mancata sostituzione del personale su motivata richiesta dell'Azienda: fino a € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione; trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, il

servizio si intenderà comunque non eseguito e l'Azienda potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente;

- per ogni mancato rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel presente Capitolato: fino a € 1.000,00 per singola contestazione.

Gli eventuali ulteriori danni direttamente derivanti da detti inadempimenti saranno imputabili alla ditta appaltatrice.

Della penale applicata sarà data notizia all'impresa e la stessa sarà applicata, di norma, con decurtazione in sede di liquidazione delle fatture che saranno emesse in pagamento successivamente alla notifica.

La reiterazione delle inadempienze può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo dedicato.

TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire (calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite).

In particolare la Stazione appaltante si avvale della clausola di recesso in qualsiasi momento qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92, comma 2bis del decreto legislativo n. 159/2011. L'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante é preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, o comunque sufficiente ad assicurare la continuità del servizio in favore della struttura destinataria.

Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell'aggiudicatario, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento del servizio ad altra ditta

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto con l'operatore economico ai sensi dell'art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 decreto legislativo n. 50/2016.

L'Azienda affidante può procedere, di diritto, ex art.1456 c.c., alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta affidataria, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- b) vi sia stata cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale;
- c) in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie: l'interruzione del servizio, le inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l'esecuzione, ecc.;
- d) ulteriori inadempienze della Ditta affidataria dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- e) si riscontri la non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, e/o nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, e/o si riscontri la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato e offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- f) vi sia stata cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- g) vi sia stata frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- h) l'Appaltatore perda i requisiti minimi di carattere generale e speciale relativi alla procedura ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto della stessa;
- i) quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta affidataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, per delitti finanziari o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per violazione delle norme sugli appalti;
- j) nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni,

- tutela della salute e sicurezza, norme igienico-sanitarie;
- k) mancato rispetto delle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n° 146/90 e successive modifiche ed integrazioni (scioperi)
- l) nel caso di mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle disposizioni di cui alla vigente normativa antimafia in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso in cui le transazioni relative al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- m) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale o dalla vigente normativa in materia.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione deve essere formalmente comunicato alla Ditta appaltatrice. Nulla è dovuto alla ditta nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alle prestazioni ricevute, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni tutti derivati alla Stazione appaltante.

ART. 25 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo, caducato o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione appaltante, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

ART. 26 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Eventuali eccezioni non possono essere proposte dalla ditta aggiudicataria al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.

La Ditta affidataria si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al "Modello di Organizzazione e Controllo", e dei connessi documenti, adottato dall'Azienda affidante, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che qui dà atto di conoscere e accettare.

L'eventuale mancata conoscenza degli stessi non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

La Ditta affidataria, altresì, prende atto che il mancato rispetto di dette previsioni costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell'interessato a giustificazione della violazione addebitatagli - come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello nel suo complesso;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l'Azienda affidante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell'apposita sezione del citato Modello.

Per quanto attiene l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate.

In ogni caso, l'irrogazione di una delle sanzioni suddette, non preclude all'Azienda affidante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di eventuali danni patiti, anche a causa - o in conseguenza - delle violazioni del Modello.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del contraente vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall'A.S.P. "Golgi Redaelli" e sulla base del consenso espresso dall'interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l'azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non ricompreso nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Cod. Civ., l'Appaltatore specificatamente approva le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, e 29 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

APPENDICE 1) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE (fatte salve tutte le prescrizioni di capitolato)

ART. 3

- obbligo di retribuzione del lavoratore in caso di assenza per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime
- obbligo di retribuire il personale impiegato almeno nella stessa misura del riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali

ART. 4

- obbligo di allegare alla fattura la documentazione richiamata in articolo
- obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa.
- versamento entro 20 gg. di eventuali importi dovuti a titolo di penale, se non recuperabili dall'ASP con trattenuta su fattura successiva

ART. 6

- svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia

ART. 7

- rispetto dell'intero articolo

ART. 8

- obbligo di dare esecuzione alla richiesta **entro due giorni lavorativi** dal momento di inoltro della medesima
- obbligo di comunicare per iscritto al prestatore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero prima dell'assegnazione all'Azienda, le informazioni
- obbligo di trasmettere le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori
- obbligo di trasmettere all'Azienda, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché, copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori adottata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 9

- rispetto dell'intero articolo

ART. 10

- obbligo di ottemperare alle previsioni dell'intero articolo per quanto di competenza

ART. 11

- obbligo di ottemperare alle previsioni dell'intero articolo

ART. 12

- obbligo di ottemperare alle previsioni dell'intero articolo

ART. 13

- obbligo di ottemperare alle previsioni dell'intero articolo

ART. 14

- obbligo di costituzione della garanzia definitiva.

ART. 15

- obbligo di ottemperare alle previsioni dell'intero articolo in materia assicurativa

ART. 16

- obbligo di presentare, entro i termini previsti, la cauzione definitiva e la polizza RC verso terzi.

ART. 17

- divieto di cessione non autorizzata del contratto

ART. 18

- obbligo di ottemperare alle previsioni dell'intero articolo.

ART. 19

- obbligo di comunicare ogni modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa.

ART. 20

- obbligo di ottemperare alle previsioni dell'intero articolo.

ART. 21

- obbligo per l'Appaltatore di sottoporsi alle verifiche previste dall'intero articolo

ART. 27

- obbligo per l'Appaltatore di rispettare i principi e le previsioni del "Modello di Organizzazione e Controllo" e documenti connessi

APPENDICE 2) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI, FACOLTA' E VERIFICHE IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE (fatte salve tutte le prescrizioni di capitolato)

ART. 2

- facoltà per l'Azienda di ripetere il rapporto contrattuale alle medesime condizioni e prezzi di gara fino ad un massimo di due anni.

ART. 3

- corresponsione all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, del costo del lavoro unitamente alla quota di agenzia
- rideterminazione del costo del lavoro in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento economico
- facoltà di disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti
- trasmissione all'Agenzia, entro la prima settimana del mese successivo, dell'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati

ART. 4

- liquidazione mensile del corrispettivo
- richiesta di regolarizzazione, entro un congruo termine, di elementi mancanti, incompleti o non chiari
- in caso di mancata regolarizzazione, diritto Azienda di trattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti della ditta
- recupero del credito per penali in occasione della liquidazione dell'importo relativo al mese successivo
- recupero del credito per penali sulla cauzione definitiva, in caso di impossibilità di agire secondo il punto precedente e se l'affidatario non versi nei termini gli importi dovuti.

ART. 6

- individuazione dei lavoratori secondo necessità

ART. 8

- effettuazione delle richieste di somministrazione secondo previsioni

ART. 10

- facoltà di concordare la somministrazione di figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze dell'Azienda
- rispetto delle previsioni dell'articolo per quanto di competenza
- facoltà di richiedere all'appaltatore la sostituzione di lavoratori

ART. 11

- porre in essere le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'intero articolo

ART. 12

- porre in essere le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'intero articolo

ART. 13

- porre in essere le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'intero articolo

ART. 18

- porre in essere le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'intero articolo.

ART. 20

- porre in essere le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'intero articolo.

ART. 21

- porre in essere le verifiche di cui all'intero articolo.

ART. 22

- facoltà di applicare le penali in conseguenza delle inadempienze dell'Appaltatore.

ARTT. 23-24

- attuazione delle previsioni, secondo necessità e in conformità alle vigenti procedure interne.

ALLEGATO - SCHEDE COSTO DEL LAVORO

SCHEDE TECNICA DI CALCOLO DEL COSTO CAT. BS - O.S.S.

Tabella calcolo costo orario complessivo

CCNL: Comparto Sanità

Categoria BS

OPERATORE TECN. SPECIAL.- O.S.S.

Orario di lavoro giornaliero su base convenzionale

7,2

Stipendio base mensile	€ 1.600,82	
Indennità di vacanza contrattuale	€ 11,21	
Totale Stipendio mensile	€ 1.612,03	
Rateo di tredicesima (calcolato su voci 1+2)	€ 134,34	
Rateo ferie e festività sopresse*	€ 155,23	
Rateo TFR	€ 119,41	
TOTALE (voci 3+4+5+6)	€ 2.021,01	
Divisore convenzionale**	156	
COSTO ORARIO (=7/8)		€ 12,955
Oneri contributivi INPS C/Azienda 28,68% escluso rateo TFR - v. prospetto di dettaglio sotto riportato		€ 3,496
Premio INAIL - 1,38% escluso rateo TFR		€ 0,168
Contributi formazione - 4% escluso rateo TFR		€ 0,488
Contributi Ebitemp - 0,20% escluso rateo TFR		€ 0,024
Contributi Naspi - 3,01% *** escluso rateo TFR		€ 0,367
TOTALE ONERI		€ 4,543
COSTO ORARIO COMPLESSIVO		€ 17,498

Il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (26+4 gg. annuali, il valore di un giorno è uguale a 1/26)

il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (=36*52 sett/12 mesi) calcolato sul costo escluso rateo TFR

Tabella di dettaglio oneri contributivi

Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%
Aliquota DS	1,31%
Aliquota CUAUF	0,68%
Aliquota Malattia	2,44%
Aliquota Maternità	0,24%
Aliquota Fondo Garanzia TFR	0,20%
Oneri contributivi a carico del datore di lavoro	28,68%

il costo relativo a permessi/congedi o altri istituti di assenza retribuiti previsti dalla vigente normativa di legge e CCNL applicabili al personale somministrato, e relativi oneri, non sono ricompresi nel costo orario come sopra determinato e dovranno ritenersi remunerati all'interno del margine di agenzia aggiudicato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano, di seguito, alcune voci di salario accessorio previste dal vigente Contratto Nazionale Comparto Sanità Pubblica evidenziando, tuttavia, che dette voci, essendo legate a particolari condizioni ed all'effettiva presenza in servizio, non hanno carattere fisso e continuativo bensì, meramente eventuale.

Voci di maggiorazione da CCNL e contrattazione decentrata per turnisti	Costo orario della maggiorazione	Oneri sulla maggiorazione	Costo totale della maggiorazione	costo complessivo di 1 ora maggiorata da indennità di turno
Indennità di turno notturna (art.86 c.12 del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018)	€ 2,740	€ 1,021	€ 3,761	€ 21,259
Voci di maggiorazione da CCNL e contrattazione decentrata per turnisti				
Voci di maggiorazione da CCNL e contrattazione decentrata per turnisti	Costo giornaliero della maggiorazione	Oneri sulla maggiorazione	Costo totale della maggiorazione	
Indennità turno festiva (se la prestazione è superiore alla metà dell'orario di turno) - (art.86 c.13 del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018)	€ 17,820	€ 6,642	€ 24,462	
Indennità turno festiva (se la prestazione è inferiore alla metà dell'orario di turno, con un minimo di 2 h.) - (art.86 c.13 del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018)	€ 8,910	€ 3,321	€ 12,231	

Prestazioni di lavoro straordinario	costo orario della maggiorazione	oneri sulla maggiorazione	costo totale della maggiorazione	costo complessivo di 1 ora maggiorata per lavoro straordinario
Ora straordinaria diurna - magg. 15%	€ 1,658	€ 0,618	€ 2,276	€ 17,444
Ora straordinaria nott. o festiva - magg. 30%	€ 3,315	€ 1,236	€ 4,551	€ 19,720
Ora straordinaria nott. e festiva - magg. 50%	€ 5,525	€ 2,059	€ 7,584	€ 22,754

Le indennità sopra elencate, a titolo esemplificativo, qualora spettanti, saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo gli importi previsti dal CCNL e dai contratti decentrati integrativi aziendali vigenti nel tempo, senza che ciò comporti alcuna ulteriore maggiorazione al corrispettivo per il servizio fornito dall'aggiudicatario dei servizi di somministrazione.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari e maggiorati è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.
- il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22% od altra aliquota vigente nel tempo

SCHEDA TECNICA DI CALCOLO DEL COSTO CAT. D - COLLAB. PROF. SANIT. INFERMIERE

Tabella calcolo costo orario complessivo

CCNL: Comparto Sanità

Categoria D

Profilo Professionale Collabor. Prof. Sanit. Infermiere

Orario di lavoro giornaliero su base convenzionale 7,2

Divisore orario mensile convenzionale da CCNL 156

Divisore convenzionale annuale da CCNL 1872

Stipendio base mensile	€ 1.922,87	
Ind. Profess. Specif.	€ 36,15	
Indennità di vacanza contrattuale	€ 13,46	
Totale Stipendio mensile	€ 1.972,48	
Rateo di tredicesima (calcolato su voci 1+3)	€ 161,36	
Rateo ferie e festività sopresse*	€ 189,66	
Rateo TFR	€ 146,11	
TOTALE (voci 4+5+6+7)	€ 2.469,61	
Divisore convenzionale**	156	
COSTO ORARIO (=8/9)		€ 15,831
Oneri contributivi INPS C/Azienda 28,68% escluso rateo TFR- v. prospetto di dettaglio sotto riportato		€ 4,272
Premio INAIL - 1,38% escluso rateo TFR		€ 0,206
Contributi formazione - 4% escluso rateo TFR		€ 0,596
Contributi Ebitemp - 0,20% escluso rateo TFR		€ 0,030
Contributi Naspi - 3,01% *** escluso rateo TFR		€ 0,448
TOTALE ONERI		€ 5,552
COSTO ORARIO COMPLESSIVO		€ 21,382

Il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (26+4 gg. annuali, il valore di un giorno è uguale a 1/26)

il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (=36*52 sett/12 mesi) calcolato sul costo escluso rateo TFR

Tabella di dettaglio oneri contributivi

Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%
Aliquota DS	1,31%
Aliquota CUAUF	0,68%
Aliquota Malattia	2,44%
Aliquota Maternità	0,24%
Aliquota Fondo Garanzia TFR	0,20%
Oneri contributivi a carico del datore di lavoro	28,68%

il costo relativo a permessi/congedi o altri istituti di assenza retribuiti previsti dalla vigente normativa di legge e CCNL applicabili al personale somministrato, e relativi oneri, non sono ricompresi nel costo orario come sopra

determinato e dovranno ritenersi remunerati all'interno del margine di agenzia aggiudicato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano, di seguito, alcune voci di salario accessorio previste dal vigente Contratto Nazionale Comparto Sanità Pubblica evidenziando, tuttavia, che dette voci, essendo legate a particolari condizioni ed all'effettiva presenza in servizio, non hanno carattere fisso e continuativo bensì, meramente eventuale.

Voci di maggiorazione da CCNL e contrattazione decentrata per turnisti	Costo orario della maggiorazione	Oneri sulla maggiorazione	Costo totale della maggiorazione	costo complessivo di 1 ora maggiorata da indennità di turno
Indennità di turno notturna (art.86 c.12 del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018)	€ 2,740	€ 1,021	€ 3,761	€ 25,143
Voci di maggiorazione da CCNL e contrattazione decentrata per turnisti	Costo giornaliero della maggiorazione	Oneri sulla maggiorazione	Costo totale della maggiorazione	
Indennità turno festiva (se la prestazione è superiore alla metà dell'orario di turno) - (art.86 c.13 del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018)	€ 17,820	€ 6,642	€ 24,462	
Indennità turno festiva (se la prestazione è inferiore alla metà dell'orario di turno, con un minimo di 2 h.) - (art.86 c.13 del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018)	€ 8,910	€ 3,321	€ 12,231	

Prestazioni di lavoro straordinario	costo orario della maggiorazione	oneri sulla maggiorazione	costo totale della maggiorazione	costo complessivo di 1 ora maggiorata per lavoro straordinario
Ora straordinaria diurna - magg. 15%	€ 1,928	€ 0,719	€ 2,647	€ 20,296
Ora straordinaria nott. o festiva - magg. 30%	€ 3,857	€ 1,438	€ 5,295	€ 22,944
Ora straordinaria nott. e festiva - magg. 50%	€ 6,428	€ 2,396	€ 8,824	€ 26,473

Le indennità sopra elencate, a titolo esemplificativo, qualora spettanti, saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo gli importi previsti dal CCNL e dai contratti decentrati integrativi aziendali vigenti nel tempo, senza che ciò comporti alcuna ulteriore maggiorazione al corrispettivo per il servizio fornito dall'aggiudicatario dei servizi di somministrazione.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- a) l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari e maggiorati è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.
- b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22% od altra aliquota vigente nel tempo